

► Legge regionale n. 50 del 23 novembre 1992 (Versione vigente)

"Ordinamento della professione di maestro di sci".

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge regionale determina le norme di attuazione per il Piemonte della legge 8 marzo 1991, n. 81 , concernente l'ordinamento della professione di maestro di sci.

Art. 2.

(Figura professionale)

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpini quali corda, piccozza e ramponi. ^[1]

1 bis. I maestri di sci autorizzati all'insegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie: ^[2]

- a) Maestri di sci alpino;
- b) Maestri di sci di fondo;
- c) Maestri di snowboard.

2. (...) ^[3]

2 bis. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 3. L'iscrizione all'Albo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle differenti tecniche sciistiche. ^[4]

Art. 3.

(Albo professionale dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione negli appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10 ed è limitato alla specialità in cui il maestro è abilitato. ^[5]

1 bis. L'albo è suddiviso in sezioni, corrispondenti ai differenti titoli abilitativi e competenze conseguiti dai maestri di sci previsti dalla normativa di riferimento. ^[6]

1 ter. La frequenza dei primi moduli dei corsi tecnico-pratici didattici e culturali e il superamento dei relativi esami consente di conseguire la qualifica di allievo maestro di sci nelle diverse discipline previste dalla presente legge; l'allievo maestro di sci, al fine del conseguimento del titolo di maestro di sci, svolge, nell'ambito di una scuola di sci sotto la vigilanza del direttore della scuola stessa, per un periodo minimo di trenta ore, l'attività di insegnamento della propria disciplina nei campi scuola oppure in altre piste fino al livello tecnico previsto dalla qualifica di allievo maestro; il Collegio regionale dei maestri di sci, adotta specifico regolamento attuativo e stabilisce annualmente il numero di ore per le differenti discipline previste. ^[7]

1 quater. (...) ^[8]

2. L'iscrizione va fatta all'Albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale.

2 bis. Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'albo. ^[9]

Art. 4. ^[10]

(...)

Art. 5.

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di formazione tecnico didattico culturali ed il superamento relativi esami, nonché del periodo di insegnamento di cui all'articolo 3, comma 1 ter. ^[11]

2. (...) ^[12]

3. (...) ^[13]

4. (...) ^[14]

5. (...) ^[15]

6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame è determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI). ^[16]

7. Coloro che si sono distinti per eccezionali meriti sportivi vincendo una medaglia d'oro o d'argento o di bronzo alle Olimpiadi o ai Campionati del mondo di sci oppure Coppa del mondo di sci, sono ammessi direttamente a sostenere le prove di esame didattiche e culturali per le discipline in cui si sono distinti. ^[17]

Art. 6. ^[18]

(...)

Art. 7.

(Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale)

1. L'iscrizione nell'Albo professionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico fisica di cui all'art. 4, comma lett. c) e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.
2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali FIS. ^[19]
3. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in questo caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell'impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall'albo professionale. ^[20]
4. Gli abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche, oggetto della professione, mediante la frequenza, con esito favorevole, di corsi di formazione organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci e approvati dalla Regione. ^[21]

Art. 8.*(Formazione professionale)*

1. I corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione professionale per maestri di sci sono organizzati secondo gli obiettivi, principi e procedure della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attività di formazione professionale" e successive modifiche.
2. I corsi di formazione sono attuati con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, di no mediante convenzione con centri di formazione professionale specializzati nelle attività di montagna o con il collegio regionale stesso.
3. Qualora per ragioni di carattere organizzativo o economico si riveli opportuno provvedere alla formazione mediante l'organizzazione di corsi interregionali, la Regione può avvalersi per l'organizzazione dei corsi stessi e dei relativi esami finali di accertamento della collaborazione di altre Regioni o del Collegio nazionale dei maestri di sci; dei Collegi dei maestri di sci di altre Regioni o di centri di formazione specializzati, mediante stipula di convenzione che definisca le modalità di organizzazione dei corsi di svolgimento degli esami di accertamento, la composizione delle commissioni di esame, garantendo il rispetto delle previsioni della legge 81/1991, art. 9, e il riparto delle spese.
4. La Giunta regionale determina la quota parte di spesa che la Regione assume a proprio carico per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota a carico dei partecipanti per i residenti nelle zone montane la Regione può assumere una maggior quota di spesa a proprio carico.

Art. 9.^[22]*(Maestri di sci di altre regioni e altri Stati)*

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra regione o provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare la professione temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.
5. Ai cittadini comunitari, non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). ^[23]
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. Qualora i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Piemonte.
7. Il nulla osta o l'iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

Art. 10.*(Collegio regionale dei maestri di sci)*

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'Albo professionale della Regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del Collegio:
 - a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
 - b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera del comma 3;
 - c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del Collegio:
 - a) eleggere il Consiglio direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
 - c) eleggere i membri del Collegio nazionale dei maestri di sci;
 - d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
 - e) pronunciarsi su ogni questione che venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
5. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:
 - a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli Albi professionali;

- b) vigilare sull'esercizio della professione;
 - c) applicare le sanzioni disciplinari;
 - d) collaborare con le competenti Autorità regionali;
 - e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo;
 - f) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
 - g) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.
6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.
7. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spettano alla Giunta regionale, che approva i regolamenti adottati dal Collegio dei maestri di sci entro centoventi giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine gli stessi si intendono approvati. ^[24]
8. Ferma restando la previsione di cui alla [legge 81/1991](#), art. 14, comma 2, possono chiedere l'iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, ed al relativo Albo professionale i maestri di sci residenti nelle regioni prive di Collegio.

Art. 11.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. I maestri di sci iscritti nell'Albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla [legge 81/1991](#), sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
- a) ammonizione scritta;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'Albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
 - d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale, previsto dalla [legge 81/1991](#), art. 15. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 12.

(Esercizio abusivo della professione)

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell' [art. 348 del codice penale](#).
2. Ai soli fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

Art. 13.

(Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza)

1. Ai sensi della [legge 81/1991](#), art. 19 per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), e dall'art. 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#).

Art. 14.^[25]

(Scuole di sci)

1. Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:
- a) un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scu di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all' articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);
 - b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un'area sciabile, così come definita dall' articolo della l.r. 2/2009;
 - c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
 - d) un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
 - e) la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
 - f) un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;
 - g) l'assunzione dell'impegno:
 - 1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;
 - 2) a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
 - 3) a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione;
 - 4) a promuovere la sicurezza nella pratica dello sci.
2. Le Scuole di sci sono riconosciute dall'unione montana competente per territorio, sentito il parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1 lettera b) sono iscritte in apposito elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le Scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all'unione montana di riferimento.
3. L'unione montana verifica ogni tre anni la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.
4. L'unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, prescrivendo le misure necessarie per il ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata e il riconoscimento è revocato.

5. La denominazione "Scuola di sci" può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.

Art. 15.^[26]

(...)

Art. 16.

(Sanzioni amministrative)

1. L'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti, o l'apertura o l'esercizio di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 1.000,00. ^[27]
2. (...) ^[28]
3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla [legge 24 dicembre 1981, n. 689](#).
4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.

Art. 17.

(Corsi e istruttori del Club Alpino Italiano)

1. Il Club Alpino Italiano (CAI), ai sensi della [legge 26 gennaio 1963, n. 91](#), art. 2, lett. d) ed e) così come modificato dalla [legge 24 dicembre 1985, n. 776](#), conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori, secondo quanto disposto dalla [legge 81/1991](#), art. 21.
2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Art. 18.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le leggi regionali 13 agosto 1979, n. 41 e 16 maggio 1989, n. 30, concernenti la disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte.

Art. 19.

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nell'Albo professionale regionale del Piemonte, tutti i maestri di sci già iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, ai sensi della [legge regionale n. 41/1979](#), art. 5.
 2. Fino a quando non siano istituiti i rispettivi Albi regionali, i maestri di sci provenienti da altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte, possono richiedere l'iscrizione all'Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte attestando il possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'art. 4, lett. a), b), c), d) ed e), del titolo di idoneità tecnico professionale, costituito dalla partecipazione ai corsi di formazione e dal superamento degli esami previsti dalle leggi regionali o provinciali oppure dal superamento dell'esame di cui al [R.D. n. 635/1940](#), artt. 236, 237 e 238.
 3. In fase di prima applicazione della presente legge sono riconosciute di diritto come "Scuole di sci" le scuole già iscritte nell'elenco regionale delle scuole di sci ai sensi della [legge regionale n. 41/1979](#), art. 13.
 4. Fino a quando non sia costituito il Collegio nazionale dei maestri di sci, i ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal direttivo del Collegio regionale sono presentati alla Giunta Regionale che decide in proposito.
 5. In fase di prima iscrizione all'Albo, l'obbligo di frequenza ogni tre anni di un corso di aggiornamento professionale decorre dalla data dell'ultimo corso frequentato, fe quanto disposto dall'art. 7, comma 3 e fatta salva la facoltà di frequentare il primo corso di aggiornamento successivo all'entrata in vigore della presente legge.
- 5 bis.** Il collegio regionale Maestri di sci ha facoltà di abilitare all'insegnamento della disciplina dello snowboard, di cui all'articolo 2, comma 1 bis, i maestri di sci iscritti almeno 2 anni alla data del 31 dicembre 2004, all'Albo professionale regionale del Piemonte, che abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale disciplina organizzati dal Collegio stesso. ^[29]

Note:

▶^[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito [dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2005](#).

▶^[2] Il comma 1 bis dell'articolo 2 è stato inserito [dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2005](#).

▶^[3] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato abrogato [dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009](#).

▶^[4] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito [dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2005](#).

▶^[5] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito [dal comma 1 dell'articolo 129 della legge regionale 3 del 2023](#).

▶^[6] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito [dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 del 2018](#).

▶^[7] Il comma 1 ter dell'articolo 3 è stato sostituito [dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 2024](#).

▶^[8] Il comma 1 quater dell'articolo 3 è stato abrogato [dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 2023](#).

▶^[9] Il comma 2 bis dell'articolo 3 è stato inserito [dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 33 del 2001](#).

▶^[10] L'articolo 4 è stato abrogato [dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001](#).

▶^[11] Al termine del comma 1 dell'articolo 5 sono state aggiunte le parole ", nonché del periodo di insegnamento di cui all'articolo 3, comma 1 ter" ad opera [del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 14 del 2024](#).

- ▶^[12] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
- ▶^[13] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
- ▶^[14] Il comma 4 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
- ▶^[15] Il comma 5 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
- ▶^[16] Il comma 6 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 33 del 2001.
- ▶^[17] Nel comma 7 dell'articolo 5 le parole "o d'argento o di bronzo" sono state aggiunte ad opera del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 41 del 1994.
- ▶^[18] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
- ▶^[19] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 33 del 2001.
- ▶^[20] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 33 del 2001.
- ▶^[21] Nel comma 4 dell'articolo 7 le parole "organizzati secondo le modalità determinate dalla Regione." sono state sostituite dalle parole "organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci e approvati dalla Regione" ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2016.
- ▶^[22] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 22 del 2009.
- ▶^[23] Nel comma 5 dell'articolo 9 le parole ", non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome," sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 38 del 2009.
- ▶^[24] Nel comma 7 dell'articolo 10 le parole "*****" sono state sostituite dalle parole "*****" ad opera dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2017.
- ▶^[25] L'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2017.
- ▶^[26] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
- ▶^[27] Il comma 1 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2017.
- ▶^[28] Il comma 2 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
- ▶^[29] Il comma 5 bis dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2005.